



Schweizerischer Anwaltsverband  
Fédération Suisse des Avocats  
Federazione Svizzera degli Avvocati  
Swiss Bar Association

## *Il libero accesso alla giustizia e la garanzia di un equo processo per tutti devono essere protetti*

*"Riciclaggio di denaro", "paradisi fiscali", e ancora "Panama Papers" o "Pandora Papers", e ora "Sanzioni contro la Russia": titoli che mettono regolarmente sotto pressione il segreto professionale degli avvocati sia nei media che nell'arena politica, il più delle volte in stretta e indissolubile combinazione.*

*Nella frenesia dettata dall'ultimo caso assorto agli onori della cronaca viene allora periodicamente chiesta a gran voce l'abolizione del segreto professionale dell'avvocato. O si chiede di perlomeno rimodellare letteralmente una professione socialmente consolidata, separando la rappresentanza processuale da parte dell'avvocato dall'attività di consulenza a favore del cliente, limitando la protezione del segreto professionale alla sola fase processuale. La domanda è in ultima analisi questa: l'avvocato deve poter essere obbligato a rivelare informazioni acquisite durante una consulenza fornita al cliente anche senza il suo consenso, oppure si tratta di informazioni coperte dal segreto, come in fondo è stato sinora indiscutibilmente il caso nei classici mandati di pura consulenza, ad esempio nell'ambito della pianificazione successoria di un'impresa familiare, nel contesto del recupero di un deposito di garanzia locatizio, per la consulenza giuridica in previsione della stipulazione di un contratto o ancora ai fini dell'esecuzione extragiudiziale di un accordo contrattuale.*

*Chi esige l'abolizione o la limitazione del segreto professionale disconosce l'importanza che il segreto dell'avvocato riveste per il nostro Stato di diritto. È una rivendicazione pericolosa perché mette in discussione i fondamenti di un sistema calibrato per garantire l'attuazione del diritto e la pace giuridica. Ma è anche inutile in quanto l'invocazione abusiva del segreto professionale viene già efficacemente esclusa e gli avvocati nell'ambito della loro attività in favore del cliente devono agire nel rispetto della legge per non esporsi personalmente a severe sanzioni.*

*Con questo vademecum la Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA) desidera comunicare agli ambienti politici, alla pubblica amministrazione, ai media e al pubblico svizzero che il segreto professionale dell'avvocato merita di essere difeso a tutela dei cittadini e del nostro Stato di diritto, e che non deve essere annacquato o indebolito.*

*La FSA continuerà a battersi per garantire a tutti il libero accesso al diritto e al giusto processo e a ribadire quanto sia importante comprendere e difendere il segreto professionale dell'avvocato quale strumento della nostra scala di valori. Al contempo, si difenderà anche*

*in futuro contro chi insinua ingiustamente e in modo oltraggioso che gli avvocati possano o vogliano abusare di un privilegio nel proprio interesse.*

## ***Il segreto professionale dell'avvocato nel sistema giuridico svizzero***

### ***I. In generale ...***

#### **A. Ciò che la FSA non fa quando difende il segreto professionale**

La FSA non s'impegna a garantire pienamente il segreto professionale soltanto per fare un favore ai suoi membri, offrendo loro un «vantaggio competitivo». La FSA considera invece che il segreto professionale dell'avvocato indipendente sia necessario al buon funzionamento di uno Stato di diritto. Il segreto professionale non protegge l'avvocato, bensì il cliente, a favore di uno Stato di diritto che garantisce l'accesso alla giustizia mediante l'assistenza di un avvocato.

#### **B. Alcuni riferimenti storici**

Già l'*advocatus* romano, a suo tempo, doveva aspettarsi una sanzione particolarmente severa se violava il segreto professionale. Questo probabilmente non era il caso del giureconsulto dell'alto e del basso Medioevo, come anche del consulente legale del tardo Medioevo, poiché quest'ultimi servivano maggiormente la comunità garantendo la sicurezza per mezzo della forza. In Svizzera (tedesca), la formazione dell'avvocato che agisce esclusivamente nell'interesse del proprio cliente si è espansa soltanto alla fine dell'Ancien Régime, momento in cui il diritto ha iniziato a essere considerato una scienza a sé stante. Tale fenomeno è stato accompagnato dal riconoscimento dell'avvocato come persona che ha ricevuto un insegnamento giuridico e ha l'obbligo di agire in modo indipendente dalle autorità. Il segreto professionale era inoltre una componente sostanziale della funzione che gli era devoluta dallo Stato di diritto. Il periodo dell'Illuminismo accelerò dipoi lo sviluppo della figura dell'avvocato *indipendente e giuridicamente preparato*, al quale il cittadino poteva affidarsi senza riserva in virtù della sua indipendenza come anche del segreto professionale.

Il segreto professionale dell'avvocato è quindi sempre stato strettamente legato alla sua indipendenza. Secondo il Tribunale federale, questa indipendenza deve *"garantire la massima libertà e obiettività nella tutela degli interessi, sia nei confronti del cliente che del giudice"*. Essa costituisce la condizione per poter avere fiducia nell'avvocato e nella giustizia. *Chiunque si rivolga a un avvocato deve essere certo che questo non sia in alcun modo legato a un terzo i cui interessi possano in qualche modo confliggere con i propri"* (cfr. sentenza del Tribunale federale dell'8 gennaio 2000, E.4a - 2P.187/2000).

### C. Il segreto professionale dell'avvocato: un dovere morale elevato al rango di obbligo legale (art. 321 CP)

È un dovere morale non divulgare ciò che qualcuno vi confida sotto il vincolo del segreto. Tuttavia, non ogni dovere morale si configura necessariamente anche quale obbligo giuridico, perlomeno non in uno Stato di diritto fondato sul concetto di libertà. Ognuno si assume la propria responsabilità personale nella scelta delle persone che ritiene in grado di mantenere il segreto che è stato loro affidato. Ciononostante, il legislatore ha elevato il segreto professionale al rango di obbligo legale, sanzionabile in caso di violazione. In questo contesto, l'art. 321 CP delimita un gruppo definito di professionisti, tra cui gli avvocati che difendono gli interessi dei loro clienti. Il legislatore ha quindi volontariamente previsto, per un numero limitato di professionisti vincolati dal segreto, delle sanzioni penali in caso di violazione di questo dovere morale di riservatezza. Soltanto coloro che si vedono "affidati segreti in ragione della loro professione" sono legalmente tenuti al segreto. Detto tema sarà comunque trattato in modo più approfondito nei punti che seguono.

Il segreto professionale dell'avvocato è pertanto sia un dovere *morale* ("Mi rivolgo all'avvocato di cui mi fido"), così come un obbligo *legale* ("Mi rivolgo all'avvocato perché so che deve tacere). La dottrina parla infatti di "morale cristallizzata nella legge" (Wilfried Härle/Bernhard Vogel - ed., *Vom Rechte, das mit uns geboren ist, aktuelle Probleme des Naturrechts*, Freiburg/Br. 2007, p. 146). Giusta l'art. 321 CP, la violazione del segreto professionale è punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

### D. Il segreto professionale degli avvocati, che è parte integrante della legislazione svizzera, si applica in modo assoluto

Il segreto professionale dell'avvocato indipendente è stato ripetutamente «confermato» dal legislatore. Non solo è saldamente ancorato sotto diverse prospettive nel diritto penale (CP, CPP e PPMIn), ma anche in altre leggi (tra cui CO, CPC, LLCA) e ha validità *assoluta*. L'avvocato non solo deve tacere fino a quando non viene svincolato dal segreto dal cliente o dall'autorità di vigilanza; può (e deve, secondo la diligenza imposta dal rapporto di mandato) tacere anche dopo aver ricevuto un simile svincolo.

Secondo quanto prevedono i codici di rito civile e penale applicabili, il segreto professionale si estende a tutti i documenti redatti dall'avvocato e alla consulenza da lui fornita, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i documenti, dal luogo in cui è stata fornita la consulenza o sono stati redatti i documenti e, infine, a prescindere dal momento in cui l'avvocato presta la sua attività.

### E. Importanza del segreto professionale nel contesto individuale e sociale

A causa della sua attinenza ai diritti fondamentali, in primo luogo il contenuto del segreto professionale attiene in parte alla sfera dei *diritti individuali*. «L'attenzione non è focalizzata sull'avvocato, ma sul cliente rispettivamente sulla persona coinvolta nel procedimento.» (Bernhard Ehrenzeller / Reto Patrick Müller in *Festgabe für Walter Straumann*, Solothurn 2013, p. 27). Il segreto professionale non protegge l'avvocato, ma il cliente. Questa parziale connotazione di diritto individuale trova conferma nella costante giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. in particolare STF del 9.5.2016, 2C\_586/2015 consid. 2.2 e 2.3). Nella

misura in cui si possa identificarne un beneficiario, questi va identificato nel titolare del segreto professionale (quindi normalmente nel mandante), e non nel suo depositario. Il titolare del segreto deve poter fare affidamento sul fatto che i segreti che rivela non vengano divulgati. Tuttavia, il segreto professionale ha anche **carattere istituzionale**. Questa connotazione istituzionale è **il criterio distintivo che differenzia il segreto professionale dell'avvocato da tutti gli altri segreti professionali**, che proteggono solo l'avente diritto (titolare del segreto) individualmente. Il Tribunale federale così descrive la portata istituzionale del segreto professionale dell'avvocato: «Il segreto professionale dell'avvocato, in quanto *istituto* creato nell'*interesse pubblico e indispensabile* per il funzionamento di uno Stato di diritto che garantisca l'accesso alla giustizia [...], assicura la riservatezza di tutti gli aspetti della propria situazione personale o professionale che un cliente ha rivelato all'avvocato nell'ambito dell'esercizio dell'attività professionale specifica di quest'ultimo [...]. Solo la *riservatezza* consente alla persona che chiede giustizia di rivelare senza riserve all'avvocato le informazioni necessarie per una consulenza accurata e un'efficace rappresentanza legale. La riservatezza costituisce pertanto una base indispensabile per l'esercizio della professione di avvocato e quindi per una Giustizia rispettosa dei requisiti dello Stato di diritto. » (Sentenza del Tribunale federale del 9 maggio 2016, 2C\_586/2015, consid.2.2 e 2.3; cfr. anche DTF del 22 giugno 2021, 1B\_333/2020, E.2.2). Non c'è modo migliore per parafrasarlo.

In uno Stato di diritto, ogni persona in cerca di giustizia che si trovi coinvolta in una controversia con lo Stato o con altre persone deve poter comunicare con il proprio avvocato in piena trasparenza, **senza dover temere che questa comunicazione o parte di essa venga in seguito divulgata o utilizzata per altri scopi**. La riservatezza è in altri termini necessaria per consentire un **accesso alla giustizia** privo di ostacoli.

## F. Diritto penale e diritto professionale non sono identici

Il segreto professionale protetto dal diritto penale ai sensi dell'articolo 321 CP e il segreto professionale dell'avvocato codificato con riferimento specifico alla categoria professionale nell'articolo 13 LLCA non sono identici o congruenti. Oltre agli avvocati, il segreto professionale riguarda anche gli avvocati difensori, i notai e i consulenti in materia di brevetti, nonché uscendo dal campo delle professioni legali il personale medico, gli psicologi, i revisori dei conti e i membri del clero.

Diversa è anche la natura dei segreti da proteggere: a differenza del segreto dell'avvocato, che copre solo i segreti che gli sono stati rivelati dal suo cliente, il segreto professionale protetto dal diritto penale si estende a tutto ciò che è stato confidato al professionista, ma anche tutto ciò che egli ha appreso nel corso dell'esercizio della sua professione, purché non fosse già di pubblico dominio.

## G. Il segreto professionale si applica sia alla rappresentanza che alla consulenza legale

Una cosa, tuttavia, accomuna il segreto professionale ai sensi del diritto penale al segreto previsto dal diritto professionale: non si può abusare del segreto professionale per evitare di dover rivelare a terzi, come ad esempio agli organismi di autoregolamentazione e alle autorità penali, fatti confidati da un cliente o la natura della consulenza fornitagli al di fuori dell'attività che gli avvocati tipicamente svolgono. Si tratta di un aspetto fondamentale. Il

Tribunale federale ha definito l'attività degli avvocati che non è più protetta dal segreto, ossia quella che normalmente viene prestata da chi non è avvocato, come "accessoria" o ancora come "attività commerciale dell'avvocato". La protezione del segreto professionale e in particolare di quello dell'avvocato non trova applicazione a ciò che viene confidato nell'ambito di tale attività meramente accessoria (cfr., dalla giurisprudenza recente, le sentenze non pubblicate TF del 6 febbraio 2019, 1B\_453/2018, consid. 2; TF del 21 marzo 2018, 1B\_433/2017, consid. 4, e TF del 20 settembre 2016, 1B\_85/2016, consid.6, con riferimenti alla precedente giurisprudenza pubblicata e alla dottrina praticamente unanime).

La Corte Suprema Federale ha però anche da sempre riconosciuto che in linea di principio è protetto dal segreto professionale anche quanto confidato all'avvocato nell'ambito di un'attività di pura consulenza e non solo nello svolgimento di mandati di natura contenziosa (soggetti a monopolio). Occorre quindi stabilire di caso in caso se l'avvocato agisce per il suo cliente nel contesto di un'attività tipica della professione di avvocato o solo a titolo accessorio o prettamente commerciale. Se l'attività svolta rientra in entrambe le categorie, l'invocazione del segreto professionale è inammissibile *in toto* e sia il prodotto del lavoro dell'avvocato che quanto gli è stato confidato deve essere assegnato all'una o all'altra tipologia di attività. Solo ciò che è stato confidato all'avvocato nell'ambito di un mandato conferitogli dal cliente per un'attività "tipica" dell'avvocatura è protetto dal segreto professionale (cfr. DTF del 21 marzo 2018, 1B\_433/2017, consid.4.3, e per quanto riguarda la validità fondamentale del segreto professionale anche per l'attività legale di consulenza DTF del 20 settembre 2016, 1B\_85/2016, consid.6.1).

In alcuni casi, questa prassi può generare problemi di delimitazione di difficile soluzione, ad esempio quando l'avvocato agisce nell'ambito di un mandato conferitogli da una banca nel contesto dei compiti di *compliance* della banca stessa (si veda ancora BGE del 20 settembre 2016, 1B\_85/2016). Sono invece chiari i casi in cui l'avvocato agisce come intermediario finanziario o consulente patrimoniale per il suo cliente o assume compiti gestionali per le sue società. Simili attività dell'avvocato non beneficiano della tutela del segreto professionale (BGE del 21 marzo 2018, 1B\_433/2017, consid. 4.2 e 4.3).

## H. L'avvocatura indipendente non può essere divisa in due

Ciò posto, sono tuttavia estremamente pericolosi, inconciliabili con la giurisprudenza della Corte Suprema e da sempre osteggiati con successo dalla FSA i tentativi degli ambienti politici e dell'Amministrazione di porre rimedio alla difficoltà di distinguere l'attività tipica dell'avvocato da quella meramente accessoria sottoponendo al segreto professionale esclusivamente ciò che gli è stato confidato nell'ambito dell'attività contenziosa, della difesa penale e della rappresentanza dei clienti in procedimenti di diritto amministrativo, quindi in sostanza in mandati attinenti alla sola attività forense. Si tratta di un ragionamento insensato, che testimonia una mancanza di conoscenza delle basi della professione forense e finirebbe in ultima analisi per trasformare l'avvocato in un utile ausiliario nell'accertamento dei fatti da parte delle autorità penali, delle autorità di regolamentazione e delle parti avverse nei procedimenti civili, penali e amministrativi: un risultato del tutto incompatibile con l'essenza stessa e lo scopo del segreto professionale dell'avvocato, che deve garantire che ogni persona che cerca giustizia in uno Stato di diritto abbia la possibilità di avervi accesso e possa affidare (come deve affidare) al proprio avvocato, che agisce in modo indipendente e senza conflitti di interesse, tutte le informazioni che gli necessitano per ottenerla.

Uno sguardo alla prassi mostra quanto sia insensato distinguere l'attività forense (protetta) da quella di consulenza (asseritamente non protetta). Quasi tutti i mandati di natura contenziosa iniziano prima che venga incoata la causa. Si accertano i fatti del caso, si informa il cliente sui suoi diritti e sui rischi di un procedimento, si consiglia una linea d'azione, si cerca di risolvere la controversia in via extragiudiziale (come prevedono obbligatoriamente i codici professionali) e si intraprende un'azione legale solo se la pace giuridica non pare raggiungibile senza il coinvolgimento del Tribunale. Al contrario, i mandati di pura consulenza, come la negoziazione e la documentazione di contratti, la verifica della liceità di un determinato comportamento secondo le norme di legge applicabili, la fondazione e la registrazione di una società, hanno sempre per obiettivo anche quello di tutelare al meglio il cliente assistito anche per l'ipotesi in cui dovessero sorgere in seguito controversie o interventi dell'autorità, che a loro volta in assenza di una soluzione transattiva ragionevole dovranno essere risolti in sede di contenzioso o di procedimenti amministrativi. Come si dovrebbe spiegare e giustificare allora che tutto ciò che viene fatto e confidato durante la fase di mera consulenza non sarebbe protetto dal segreto professionale e che tale protezione si attiverebbe solo in caso di effettivo avvio di un contenzioso davanti a tribunali o autorità (che oltretutto andrebbe se possibile sempre evitato)?

Tutti i tentativi politici fatti in passato per limitare la vigenza del segreto professionale dell'avvocato all'attività legale forense allo scopo di assoggettare l'attività di consulenza giuridica ad altri regimi regolamentari sono falliti. Questi tentativi sono stati messi in atto soprattutto nel contesto della revisione della LRD (e recentemente, anche dopo tale revisione), essenzialmente in risposta alle pressioni internazionali che si sono accentuate dopo la vicenda dei «Panama Papers». Di recente, la discussione si è riaccesa in relazione agli obblighi di rendicontazione degli avvocati per i beni soggetti al regime di sanzioni inerenti al conflitto russo-ucraino. La più recente offensiva contro il segreto professionale dell'avvocato era inizialmente basata sull'affermazione secondo cui gli avvocati che agiscono come consulenti di trust non sarebbero sottoposti a una sufficiente sorveglianza in Svizzera, il che è semplicemente falso:

- Già l'idea stessa che l'avvocato nella sua attività di consulenza possa muoversi prescindendo dall'osservanza della legge è delirante. Com'è ovvio, l'avvocato che agisce come consulente è tenuto al rispetto della legge come quello che svolge un mandato contenzioso. Se fornisce consulenza al cliente allo scopo di eludere la Legge e quindi di violarla, l'avvocato contravviene ai suoi doveri professionali, è perseguibile e non può ovviamente avvalersi del segreto professionale.
- A differenza di altri consulenti, tutti gli avvocati sono assoggettati a rigorose norme professionali. Il rispetto delle norme professionali è garantito dalle autorità di vigilanza statali. Queste norme obbligano l'avvocato a svolgere la propria attività in conformità con la legge. Se l'avvocato viola gli obblighi previsti dalle norme professionali, viene sanzionato dalle autorità di vigilanza dello Stato. Le sanzioni vanno fino all'interdizione dall'esercizio della professione.
- In aggiunta alla citata legge professionale e alle relative sanzioni agli avvocati (come a qualsiasi soggetto giuridico tenuto all'osservanza della Legge) si applica l'articolo 305bis del Codice penale. Questa norma "copre" anche la complicità e quindi un'area regolata anche dalla Raccomandazione 22 lett. d del GAFI. Il fatto che il legislatore svizzero non voglia prevedere un simile livello di dettaglio nel suo Codice penale è emanazione della tradizione legislativa svizzera.
- Inoltre, anche l'avvocato che al di fuori della sua attività ordinaria fornisce consulenza professionale ai clienti in qualità di intermediario finanziario è generalmente

soggetto all'obbligo di accertare l'identità dell'avente diritto economico sulla base dell'articolo 305ter CP. Questo vale anche se l'avvocato non è affiliato a un'organizzazione di autoregolamentazione (OAD). Questa disposizione garantisce pertanto l'obbligo di identificazione.

- Infine, va notato che dal 1° gennaio 2016 anche i reati fiscali qualificati sono considerati come reati che possono originare proventi di natura "illecita".

## I. La segretezza è indispensabile tanto nei mandati di consulenza che nelle pratiche contenziose

La soluzione svizzera è stata pertanto concepita e implementata in modo coerente e non consente praticamente alcuna scappatoia. Questo potrebbe essere anche il motivo che ha spinto il legislatore svizzero a seguire coerentemente la sua strada e a rinunciare anche sotto tale aspetto a una dicotomia, evitando di assoggettare alla LRD l'attività di mera consulenza dell'avvocato. **Il segreto professionale è imprescindibile per l'esercizio di qualsiasi attività di avvocatura.** La professione dell'avvocato deve essere considerata nel suo complesso e regolamentata nel suo insieme. Una visione olistica della professione dell'avvocato è necessaria per ragioni di certezza del diritto. Il *Tribunale federale* ha ritenuto che, oltre alla rappresentanza in giudizio, la *consulenza legale* faccia tipicamente *parte dell'attività dell'avvocato* (si vedano, oltre alle decisioni sopra citate, anche, ad esempio, DTF del 26 marzo 2002, 1A.182/2001; DTF 114 III 105, consid. 3a; DTF 132 II 103). La consulenza legale e la rappresentanza in tribunale sono attività di pari dignità e rilievo! Come già accennato, anche gli avvocati che non si occupano di contenzioso sono importanti e svolgono un ruolo decisivo nell'evitare future controversie legali o nel ristabilire la pace giuridica fuori dall'aula del tribunale.

Un **mandato di consulenza esige riservatezza** tanto quanto un mandato in una pratica contenziosa. Anche il cliente che chiede al suo avvocato una semplice consulenza cerca di accedere alla legge e deve essere protetto dalla divulgazione delle informazioni che gli ha confidato. Secondo il Tribunale federale, per "*confidato*" si intende *tutto ciò che il cliente comunica all'avvocato, direttamente o indirettamente, nel corso del mandato* e gli consegna fisicamente o elettronicamente per costituire e completare il suo incarto. Tali documenti e informazioni devono comunque sempre essere correlati al mandato. Secondo la Corte Suprema Federale, è precisamente la locuzione "*a causa della loro professione*" a significare che per essere protetto dal segreto ciò che il cliente confida e affida al proprio avvocato deve essere legato alla sua attività professionale. Non tutte le informazioni percepite dall'avvocato, ma **solo quelle che derivano dall'attività professionale tipica dell'avvocato sono** soggette al segreto professionale. Secondo il Tribunale federale, le attività tipiche degli avvocati comprendono, ad esempio, la rappresentanza e la difesa dei clienti dinanzi alle autorità giudiziarie, la consulenza ai clienti su questioni legali, la negoziazione e la conclusione di transazioni legali, la redazione di documenti legali, la preparazione di pareri legali e la consulenza legale. Per distinguere tra attività di consulenza e attività accessorie è in ultima analisi decisivo verificare se, nel caso della prestazione dell'avvocato in questione, prevalga oggettivamente il contenuto commerciale-operativo o il contenuto di servizio tipicamente fornito da un avvocato (così il Tribunale federale in DTF del 20 settembre 2016, 1B\_85/2017, consid. 4.2). Un criterio utile per operare tale distinzione è la domanda a sapere se l'attività in discussione garantisca o promuova l'accesso del cliente alla giustizia.

Tuttavia, lo scopo del segreto professionale richiede chiaramente che ogni attività tipica dell'avvocato sia soggetta all'obbligo di riservatezza e quindi ogni persona che si rivolge all'avvocato nel suo bisogno di accesso alla giustizia ha diritto alla garanzia che quanto gli è stato affidato sarà utilizzato solo per lo scopo previsto e con il consenso del cliente e non sarà in nessun caso divulgato a terzi.

Per le ragioni sopra esposte, non può e non deve esistere una **linea di demarcazione tra gli avvocati che esercitano attività di contenzioso e quelli che prestano consulenza, né tra gli avvocati che svolgono attività forense e quelli che prestano solo consulenza**. Una dicotomia renderebbe più difficile la comprensione e persino impossibile prendere una decisione appropriata su quali regole professionali si applicano in quale costellazione di casi e quando (già prima o solo dopo l'inizio del procedimento) e se le informazioni affidate dal cliente sono tutelate o meno dal segreto professionale.

Il segreto professionale come componente istituzionale dell'accesso alla giustizia **non** tollera **alcuna relativizzazione** o **"parcellizzazione" delle attività degli avvocati**.

#### **J. Solo le attività tipiche dell'avvocato sono coperte dal segreto professionale.**

Tuttavia, appare evidente che il segreto professionale si applica solo alle attività tipiche dell'avvocato; le attività *"improprie"* dell'avvocato non sono coperte. Se un avvocato agisce solo come gestore patrimoniale o per procura, trasferendo o collocando denaro, svolge attività che non sono soggette al segreto professionale. Non è necessario un intervento legislativo in tal senso; il segreto professionale è già protetto *de lege lata* contro eventuali abusi. Gli avvocati possono anche essere attivi in ambiti che sono solo lontanamente o non sono più collegate ai servizi legali (ad esempio, l'esercizio del mandato di un consiglio di amministrazione, la gestione patrimoniale, ecc.) Le norme professionali e la supervisione dello Stato non si estendono a simili attività, che non sono neppure soggette al segreto professionale. Sinonimi di attività tipiche dell'avvocato sono anche termini come attività specifica, classica, effettiva, primaria o genuina dell'avvocato. Per le attività che non sono soggette alle norme professionali, vengono utilizzati termini come attività impropria, atipica, secondaria o periferica, attività accessoria dell'avvocato o attività professionale non specifica dell'avvocato, non tipica dell'avvocato, ecc.

La dottrina (ad esempio Kaspar Schiller, *Schweizerisches Anwaltsrecht*, Zurigo 2009, N 326 e segg.) ha sviluppato un valido criterio di demarcazione: ciò che legittima le regole di condotta professionale degli avvocati, di cui fa parte il segreto professionale, è la necessità di **garantire l'accesso alla giustizia**. Chiunque voglia accedere alla giustizia deve poter consultare un avvocato che sia tenuto a rispettare le regole di condotta professionale. Per altre tipologie di servizi questo non è necessario. Il cliente che chiede una consulenza legale intende accedere alla giustizia. Con il criterio dell'accesso al diritto, nella maggior parte dei casi, l'attività tipica dell'avvocato può essere distinta dall'attività impropria (ad esempio dalla pura gestione patrimoniale, dai mandati nei consigli di amministrazione, dalla carica di amministratore di un trust, ecc.) senza grandi difficoltà.

## **K. Il segreto professionale non protegge l'avvocato da azioni legali se non rispetta la legge.**

Gli avvocati, come tutti gli altri, devono rispettare la legge. Ciò vale per le attività di consulenza, la fornitura di servizi fiduciari o per la rappresentanza di un cliente in tribunale. Le leggi che devono essere rispettate includono, tra le altre, il Codice penale, ma anche tutte le leggi tributarie. Spesso viene frainteso il fatto che, ad esempio, l'articolo 305bis del Codice penale - per tornare al contesto dei «Panama Papers» - sia applicabile anche agli avvocati; questo indipendentemente dal fatto che agiscano come intermediari finanziari o in qualità di consulenti. In base a questa disposizione, è vietato compiere un atto che possa vanificare l'identificazione dell'origine, il rintracciamento o la confisca di beni che l'avvocato sa o deve presumere che provengano da un reato o da un illecito fiscale qualificato. Si noti che dal 1° gennaio 2016 i reati fiscali qualificati sono considerati anche reati presupposti ai sensi della LRD. Anche da questo punto di vista, le iniziative parlamentari sopra citate, guidate da un impulso politico del momento che non tiene conto del quadro generale, e che sono tese ad affibbiare all'avvocato consulente sospetti del tutto generalizzati, sono assolutamente inutili.

## **L. Il controllo disciplinare è uno strumento molto efficace contro gli avvocati inadempienti**

L'avvocato iscritto nell'apposito registro è soggetto ad un rigido Codice professionale. Se lo viola, rischia di essere oggetto di una procedura disciplinare - indipendentemente dal fatto che sia stato commesso un reato (e sia stato condannato) - , che può arrivare fino al divieto permanente dall'esercizio della professione. La portata dell'articolo 12 lett. a LLCA, che impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza, è estremamente ampia: «L'avvocato non deve cercare di aggirare o contrastare l'ordinamento giuridico esistente, ma deve rispettarlo scrupolosamente, attenendosi al diritto e alla legge. Deve tutelare gli interessi del proprio cliente non con menzogne ed inganni, ma secondo il diritto e l'equità. [...] L'avvocato non deve promuovere consapevolmente l'ingiustizia [...]. Non deve rappresentare richieste riprovevoli, improprie, vietate, immorali o illegali. » (Fellmann, in: Fellmann/Zindel, *Kommentar zum Anwaltsgesetz*, Zurigo, 2011, art. 12 N 37, con riferimento all'*Handbuch über die Berufspflichten des Rechtsanwaltes im Kanton Zürich*, Zurigo 1988). Non è necessario trattare in modo diverso gli "avvocati processuali" e gli "avvocati d'affari" per quanto riguarda il segreto professionale, come postulato senza successo dalle iniziative parlamentari. Anche gli "avvocati d'affari" iscritti nel registro sono soggetti alla legge professionale. Sono sanzionati allo stesso modo degli "avvocati processuali" se si fanno consapevolmente promotori dell'ingiustizia. Come già dimostrato, che si possa attribuire la tutela del segreto professionale in base alla distinzione tra "avvocati processuali" e "avvocati d'affari" costituisce comunque una chimera (intesa come percezione che è frutto di pura immaginazione). Innanzitutto, questi termini sfuggono ad una definizione chiara e comprensibile e ad una reciproca demarcazione. Inoltre, anche l'"avvocato processuale" (qualunque cosa si intenda con questo termine) deve preoccuparsi in primo luogo di evitare il contenzioso, e questo consigliando il proprio cliente prima che si trovi coinvolto in una causa. La consulenza legale fornita per prevenire l'avvio di un contenzioso deve forse essere esclusa dalla tutela del segreto professionale?

### M. L'attorney-client-privilege statunitense e il segreto professionale dell'avvocato svizzero indipendente: due doveri di riservatezza completamente differenti

L'attività di monopolio dell'avvocato indipendente è sancita da diverse leggi in Svizzera (CP, LLCA, CPC, CPP). Per quanto riguarda i diritti della difesa nei procedimenti penali, il segreto professionale gode dello status del diritto costituzionale (indirettamente tutelato, art. 32 cpv. 2 Cost.). Il segreto professionale dell'avvocato è assoluto: anche se il cliente lo svincola, l'avvocato può restare in silenzio. L'avvocato non può rivelare ciò che gli è stato affidato neppure se ciò facendo potrebbe impedire che venga commesso un reato. In tale evenienza, non gli resta che rinunciare al mandato. A causa dell'interesse pubblico che rappresenta l'attività dell'avvocato indipendente in quanto ausiliario dello Stato di diritto, al suo segreto professionale è riconosciuta una funzione istituzionale. Secondo una parte della dottrina, una deroga sussidiaria all'obbligo di mantenere il segreto si giustificerebbe solo nei casi di manifesto stato di necessità, segnatamente quando la sua violazione si avvera necessaria per scongiurare un pericolo immediato per terze persone e non sia disponibile una soluzione alternativa meno incisiva (Kaspar Schiller, *Schweizerisches Anwaltsrecht*, Zurigo 2009, N 566 e segg.). In una simile evenienza, l'interesse del terzo dovrà eventualmente prevalere sull'interesse del cliente al rispetto del segreto professionale. Pertanto, la divulgazione di fatti coperti dal segreto professionale risulterà ammissibile solo se necessaria e finalizzata a scongiurare un imminente, grave reato contro la vita o l'incolumità fisica. Il rango costituzionale del segreto professionale dell'avvocato deve essere sempre tenuto in debita considerazione. La divulgazione di informazioni riservate in una situazione di stato di necessità potrebbe comunque essere ammessa e giustificata solo se per motivi di urgenza, rispettivamente di mancanza di tempo non risulta possibile ottenere uno svincolo dall'Autorità di vigilanza competente.

Al contrario, l'attorney-client-privilege statunitense poggia su un'altra base concettuale è molto meno completo ed esteso. La sua base giuridica è la common-law. Il privilege non è ancorato in un decreto statale, né tantomeno nella Costituzione. L'attorney-client-privilege neppure protegge in modo esteso il cliente nel suo rapporto di fiducia con l'avvocato. Si limita in realtà a proteggere le informazioni che il cliente ha confidato per ottenere dall'avvocato la legal advice (consulenza legale) richiesta. Altre informazioni fornite all'avvocato, ad esempio la pura business information, non sono protette dal segreto professionale. Inoltre un waiver, ossia una dichiarazione di rinuncia esplicita o tacita del cliente, è sufficiente per far decadere il privilege. I tribunali statunitensi sono propensi ad ammettere con una certa facilità l'esistenza di un waiver e pertanto a ritenere che l'avvocato non possa più invocare il privilege. Ad esempio, si presume che già il fatto che l'avvocato coinvolga un terzo in una comunicazione elettronica con il cliente tramite "cc" implichi l'esistenza di un waiver e quindi la rinuncia al privilege. In termini generali, le informazioni che un cliente rivela in presenza di terzi sono escluse dalla protezione del privilege. La tutela piuttosto debole offerta dal attorney-client-privilege -rispetto al nostro segreto professionale- diventa ancora più evidente se si esamina il caso particolare della crime-fraud-exception statunitense: in presenza di prove indiziarie che suggeriscono che il cliente si è rivolto all'avvocato solo per esplorare il modo migliore per aggirare la legge, nell'ambito di un futuro procedimento a richiesta dell'autorità l'avvocato deve rivelare le informazioni che ha appreso dal cliente (Sergio Giacomini, in: Fokus des Vorstands SAV SAV, *Anwaltsrevue* 1/2017 p. 3 ss.).

## N. Conclusione

1. Il segreto professionale degli avvocati è da sempre una componente indispensabile della professione legale esercitata in modo indipendente. Riveste carattere istituzionale: senza un segreto professionale completo dell'avvocato, uno Stato di diritto funzionante e garante dell'accesso incondizionato alla giustizia non può esistere. La consulenza legale e l'attività forense che l'avvocato indipendente svolge a beneficio di un numero indefinito di clienti è di interesse pubblico.
2. L'attorney-client-privilege statunitensi non tutela lontanamente il cliente nella stessa misura del segreto professionale dell'avvocatura indipendente dell'Europa continentale. In Svizzera il segreto professionale è completo, assoluto e protetto da norme di legge, in parte di rango costituzionale.
3. Il segreto professionale degli avvocati protegge il cliente, non l'avvocato.
4. La professione dell'avvocato indipendente non conosce una distinzione in due «classi» fra "avvocati processuali" e "avvocati consulenti". Un avvocato è un avvocato. Il segreto professionale copre sia l'attività di rappresentanza davanti a tribunali ed autorità che quella di mera consulenza giuridica per i bisogni del cliente.
5. L'ordinamento giuridico esistente offre un'adeguata protezione contro eventuali «abusi» del segreto professionale: solo l'attività tipica dell'avvocato è coperta dal segreto professionale. Se l'avvocato viola la legge, egli non può sottrarsi all'azione penale invocando il segreto professionale. Inoltre, anche le norme che regolamentano la professione garantiscono con le relative misure disciplinari che l'avvocato non possa aggirare il sistema restano "impunito"; l'attivismo politico nato sull'onda delle rivelazioni dei «Panama Papers» non tiene minimamente conto di queste premesse. Non sono necessarie ulteriori disposizioni di legge per contrastare eventuali abusi in relazione al segreto professionale dell'avvocato. Gli strumenti esistenti sono finemente calibrati e tengono conto della straordinaria importanza che il segreto professionale riveste per il funzionamento dello Stato di diritto.

## II. In concreto: lotta al riciclaggio di denaro

### A. Le premesse essenziali

L'avvocatura e la FSA sono fermamente impegnate nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

L'attuale legge sul riciclaggio di denaro (LRD), con i meccanismi di controllo e il sistema di annuncio che prevede e che va di pari passo con le disposizioni in materia di riciclaggio di denaro del Codice penale, pongono la Svizzera in un **ruolo di pioniere nella lotta globale ed efficace** contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento al terrorismo; che non ha eguali nel resto d'Europa in termini di portata e densità della regolamentazione.

La Svizzera, nel frattempo, ha inoltre **rafforzato le regole sulla trasparenza ed abolito le azioni al portatore**, colmando in tal modo una lacuna ancora esistente in materia di società di sede.

**Il sistema svizzero si differenzia da altri sistemi** che si concentrano meno sull'attività concreta (rilevante ai fini del riciclaggio) e più sull'appartenenza ad una categoria professionale; ciò vale in particolare con riferimento alle direttive dapprima della CE e poi dell'UE. L'attenzione che l'attuale LRD pone sull'intermediario finanziario consente di "gettare una rete molto estesa", e ciò sebbene il fattore di aggancio non sia la professione ma l'attività specifica svolta.

**Il catalogo dei criteri per le transazioni finanziarie dell'attuale LRD corrisponde a quello del GAFI** e la normativa vigente in Svizzera, rispetto ad altri Paesi, è esemplare.

L'**abbandono** di un sistema collaudato non deve andare a scapito di **principi fondanti del diritto svizzero**, quali la chiarezza e certezza del diritto e il divieto d'inversione dell'onere della prova. Inoltre, il cambiamento non deve avere per conseguenza la **compromissione di fatto del segreto professionale degli avvocati**, che è radicato costituzionalmente nel nostro Stato di diritto: il segreto professionale è uno dei principi fondamentali portanti di uno Stato di diritto funzionante.

La Svizzera può farsi forte della sua fitta e completa regolamentazione attuale e non deve lasciarsi imporre un sistema esterno che mira esattamente agli stessi risultati, ma con un approccio diverso.

Nell'ambito dell'ultima revisione della LRD è stato corretto evitare che i servizi di consulenza legale vi fossero generalmente assoggettati, e così deve anche continuare ad essere: gli avvocati che agiscono come intermediari finanziari, infatti, sono e saranno ancora soggetti alla LRD. Nel contesto della loro ulteriore attività di consulenza, gli avvocati che appoggiano attivamente il riciclaggio o altri reati vanno considerati come correi e sono severamente sanzionati.

## B. L'attuale sistema svizzero: 3 pilastri

Il campo d'applicazione dell'attuale LRD poggia sul **contatto con averi patrimoniali**, ossia su attività specifiche e non su categorie professionali. Sono soggetti alla legge gli avvocati che operano una transazione finanziaria per i clienti, attività che non rientrando tra quelle tipicamente legata alla professione dell'avvocato, non è soggetta alla tutela del segreto professionale (cfr. sopra la distinzione fra attività tipica e atipica). Il **campo di applicazione della LRD è chiaro e le conseguenze per l'intermediario finanziario sono concrete**: egli non solo deve rispettare i principi sanciti dalla LRD, ma anche le disposizioni dettagliate della FINMA e dell'organismo di autoregolamentazione OAD (che a sua volta è soggetto alla vigilanza della FINMA). In nessun'altra parte del mondo esiste un sistema analogo. Gli **avvocati sono quindi soggetti appieno alla regolamentazione appena citata** in quanto, se agiscono quali intermediari finanziari, gli avvocati non sono soggetti al segreto professionale e non godono di uno statuto privilegiato.

D'altra parte, è importante che gli avvocati distinguano rigorosamente la loro attività tipica di avvocato, che è soggetta al segreto professionale, dalla loro attività accessoria di intermediario finanziario, che non vi è soggetta. Affinché ciò sia possibile è necessario che la "linea di demarcazione" fra queste due attività sia assolutamente chiara, ciò che; oggi, dopo

circa 20 anni di sviluppo della prassi, si può dire essere il caso. Ad esempio, se un avvocato agisce come amministratore di una società di sede - il cui unico scopo è il possesso di valori patrimoniali - e/o detiene il potere di firma per un conto detenuto da una società di sede presso una banca in Svizzera o all'estero, egli agisce come intermediario finanziario ed è soggetto alla LRD; lo stesso vale se l'avvocato agisce come fiduciario.

Inoltre, come chiunque altro, **l'avvocato è soggetto alle disposizioni del CP** anche nell'ambito della sua attività professionale, sia come autore del reato (art. 305 bis CP) che come complice (art. 25 CP); ciò vale in particolare anche per l'attività di consulenza. L'art. 305bis CP assicura una protezione efficace poiché ognuno, anche gli avvocati, rientra nel campo d'applicazione di tale norma. Il concetto di base, per cui i proventi da reato devono essere verificati quando entrano nel circolo patrimoniale "pulito", è sufficiente se questo compito viene svolto correttamente da tutti i "gate-keeper" nel mondo. Va da sé che lo standard di diligenza in questo caso è molto più elevato per gli avvocati (you have to know your client) che per le altre persone. Grazie alla sua formazione professionale e ai doveri di diligenza che deve osservare, per l'avvocato questo obbligo si concretizza già in una fase preliminare e con particolare efficacia, in quanto egli è e deve essere in grado di riconoscere strutture e transazioni sospette. Per la verifica è necessario chiarire l'origine dei fondi, l'identità della parte contraente e del beneficiario economico nonché la natura delle relative transazioni. Se necessario, i fondi devono essere bloccati e segnalati. Non spetta alla legislazione svizzera colmare le lacune esistenti nei meccanismi di difesa contro il riciclaggio di Stati esteri, come ad esempio nella legislazione interna di Panama.

### C. Comparabilità degli approcci CH - UE

Uno sguardo al di là della frontiera rende evidente che **pochi Paesi in Europa hanno un livello regolamentare paragonabile a quello svizzero**. Non si capisce perché il nostro collaudato modello normativo, che non presenta lacune, debba essere abbandonato e stravolto a scapito dei principi del nostro Stato di diritto.

Le motivazioni addotte a favore dell'introduzione della **Direttiva UE** affermano esplicitamente che **chi è attivo nell'ambito della consulenza legale va assoggettato alla legge solo quando "partecipa a una transazione finanziaria o aziendale", ma non quando valuta una situazione legale per un cliente**; questo è quanto stabilisce l'art. 2 della direttiva UE. Uno sguardo oltre confine dimostra che nessuno Stato dell'UE sottopone alla legge sul riciclaggio di denaro la consulenza legale priva di relazione con una transazione finanziaria o aziendale. L'abbandono del collaudato concetto della LRD, che condiziona l'assoggettamento alla legge alla partecipazione diretta o indiretta a una transazione finanziaria, non si giustifica quindi minimamente se si considera la normativa vigente nell'UE.

Anche il GAFI ha riconosciuto il valore del sistema svizzero, con rapporti di valutazione - l'ultimo nel dicembre 2016 - che rilevano la buona qualità del sistema svizzero nel suo complesso ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Infatti, il **livello di efficacia** è considerato "significativo" in 11 delle aree definite dal GAFI e "moderato" in 4. Affinché uno Stato sia posto sotto "monitoraggio rafforzato" ("enhanced follow-up"), il livello di efficacia deve essere valutato come "basso o moderato" in almeno 7 aree o "basso" in almeno 4 aree. Per quanto riguarda il **livello di conformità tecnica** con ognuna delle 40 raccomandazioni, in 31 casi è stato espresso il giudizio "conforme o sostanzialmente conforme" e in 9 "parzialmente conforme"; non sono stati identificati, invece, casi "non conformi".

Affinché uno Stato sia passibile di "monitoraggio rafforzato", devono sussistere almeno 8 raccomandazioni per le quali la valutazione è considerata "parzialmente conforme" o "non conforme".

Le misure già adottate dalla Svizzera - *in particolare per quanto riguarda le regole per le organizzazioni senza scopo di lucro (R.8), l'abbassamento della soglia per le transazioni in contanti a 15.000 franchi, l'obbligo di verificare l'identità del beneficiario effettivo e l'obbligo di rivedere periodicamente il profilo del cliente (R.10), gli Stati ad alto rischio (R.19), le statistiche (R.34) e le sanzioni (R.35)* - consentono già di escludere nel nostro Paese il rischio di un aumento di un monitoraggio rafforzato o di sanzioni da parte del GAFI. A complemento non va scordato che in Svizzera sono state abolite le azioni al portatore, le società sono state obbligate a identificare e tenere un elenco dei beneficiari economici delle loro azioni ed è stato introdotto il reato di riciclaggio fiscale. Pertanto, la qualifica di "parzialmente conforme" per le Raccomandazioni R.22 (Entità e professioni designate al di fuori del settore finanziario - Due diligence nell'accertamento dell'identità del cliente) e R.23 (Entità e professioni designate al di fuori del settore finanziario - Altre misure) non deve condurre a deviare dal collaudato concetto svizzero di intermediazione finanziaria/transazione con averi patrimoniali; ciò non è assolutamente necessario per mantenere l'attuale posizione internazionale della Svizzera o per evitare sanzioni. La violazione di principi essenziali dello Stato di diritto sarebbe sproporzionata e potrebbe essere senz'altro evitata attuando le altre raccomandazioni. Va inoltre rilevato che il rispetto della Raccomandazione R.40 (Altre forme di cooperazione internazionale), considerato solo parziale, solleva ulteriori problemi individuati dalla FSA nell'ambito dell'audizione della Commissione per la politica di sicurezza del Consiglio degli Stati del 10 gennaio 2019, che devono essere assolutamente evitati.

#### D. Il sistema attuale è più che conforme all'approccio dell'UE

Si potrebbe sostenere che alcuni Paesi dell'UE hanno introdotto o stanno per introdurre un sistema di controllo negli studi legali finalizzato - in parte o esclusivamente - alla lotta contro il riciclaggio di denaro, e che quindi non vi è alcuna giustificazione per la quale la Svizzera non dovrebbe seguire questa tendenza.

Tuttavia, le informazioni raccolte dalla FSA presso i colleghi stranieri evidenziano grandi differenze tra i singoli Paesi europei. Per non parlare dell'effettiva implementazione dei controlli, che di solito sono molto blandi e casuali (il "controllato" viene semplicemente estratto a sorte). Va quindi notato che **nell'UE i controlli sono meno approfonditi e anche meno efficaci del monitoraggio regolare effettuato secondo il sistema svizzero**. Nel nostro Paese, **tutti gli avvocati che agiscono come intermediari finanziari** sono rigorosamente sottoposti a controllo (annualmente, ogni due anni o come minimo ogni tre anni, secondo un criterio basato sulla valutazione del rischio), e non solo quelli selezionati a caso in esito a una semplice estrazione a sorte.

In sintesi, l'attuale sistema antiriciclaggio della LRD funziona bene ed è riconosciuto dal GAFI. Nel frattempo sono state colmate le principali lacune evidenziate nella relazione GAFI del 2016. Nell'ambito della ultima revisione della LRD recentemente conclusa si è a giusto titolo potuto evitare di estendere il campo di applicazione della LRD a tutti i "consulenti" e di distorcere o indebolire in tal modo l'efficacia della legge.

Con la revisione il collaudato concetto della LRD non è stato quindi abbandonato: solo le persone che operano professionalmente come intermediari finanziari o che prendono in

consegna denaro contante come commercianti, ossia accettano denaro da terzi e ne dispongono (“*gatekeepers*”), rientrano nel campo di applicazione della legge. In effetti, il report relativo alla Raccomandazione n. 22 del rapport GAFI del 2016 precisa che (il grassetto è nostro): « *Lawyers, notaries other legal professionals and accountants, and also trust and company service providers **are not subject** to the LBA when their work is limited to preparing or executing non-financial aspects of the transactions concerned, even though these situations are expressly included in the criterion. This means in particular that acts related to the creation of companies, legal persons and legal arrangements, in which they may be involved without being parties to transactions such as transfers, are outside the scope of the LBA.* » ".

Ciò dimostra che il GAFI non esige in alcun modo alla Svizzera di assoggettare alla LRD i servizi di consulenza che non sono connessi a una transazione finanziaria o aziendale.

L'elemento centrale per essere soggetti alla LRD è (ancora) che il servizio sia legato a una transazione finanziaria (« *aspects of the transactions concerned* »), ciò che, se considerato correttamente, non vale per la maggior parte dei servizi di consulenza forniti dagli avvocati. L'inclusione generale dei servizi di consulenza nella LRD avrebbe portato a far ricadere nel campo di applicazione della LRD tutti i servizi di consulenza degli avvocati inerenti alle società di sede, anche se non concernono una transazione finanziaria o se l'avvocato non è coinvolto in tale transazione, segnatamente: la consegna di una “*Checklist*” per la costituzione di una società; la redazione/revisione di contratti di locazione o di lavoro; la consulenza legale su questioni di diritto del lavoro, di locazione o di previdenza sociale; la consulenza su questioni matrimoniali o di successione legate a una società che figura tra i beni matrimoniali; la revisione di statuti e patti parasociali; la consulenza per la preparazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle Assemblee generali; la consulenza al Consiglio di amministrazione in caso di controversie all'interno dell'azienda o con terzi; le informazioni sul diritto della proprietà intellettuale; l'assistenza in caso di accordi di successione; l'assistenza nell'esecuzione di attività di *due diligence*; la redazione/verifica di contratti di vendita; le informazioni su garanzie e periodi di prescrizione; la consulenza per *rulings* fiscali e molto altro ancora.

Queste considerazioni si applicano anche ai fiduciari, ai consulenti fiscali, ai *Consultants*, alle banche, alle compagnie di assicurazione, ecc. quando prestano simili servizi. Ognuno dei servizi elencati avrebbe fatto scattare l'intera **cascata di obblighi di diligenza** previsti dalla LRD, anche per brevi consulenze giuridiche e scollegate da qualsiasi transazione finanziaria. In pratica, ciò avrebbe significato che la mole di lavoro interna e i costi esterni (obbligo di revisione da parte di un revisore indipendente) sarebbero risultati spesso superiori alle entrate derivanti dalle ore di lavoro fatturabili, soprattutto perché per adempiere agli obblighi di compliance interna imposti dalla LRD gli studi legali di piccole e medie dimensioni dispongono di risorse umane e finanziarie notevolmente inferiori rispetto alle banche e agli intermediari finanziari professionali

#### **E. L'estensione generalizzata della LRD alle attività di consulenza legale avrebbe un effetto di sfocatura devastante per il segreto professionale degli avvocati**

Il progetto di revisione respinto voleva introdurre **termini generici** come "*a titolo commerciale*" o "*attività preparatorie*", mentre l'attuale ordinanza utilizza il termine "*a titolo professionale*", che è stato definito con precisione nella prassi degli ultimi 20 anni. Risultava pertanto e ad esempio poco chiaro se l'espressione "*acquisto o vendita di società di sede*" riguardasse solo la vendita di tutti i diritti di partecipazione o anche i contratti relativi all'acquisizione o alla vendita di una partecipazione di maggioranza o addirittura di minoranza. Cosa sarebbe successo ai negozi giuridici economicamente equivalenti a una vendita, come i trasferimenti ai sensi della legge sulle fusioni, le donazioni, la creazione di un usufrutto, ecc.? I requisiti elementari di certezza e chiarezza delle leggi improvvisamente non erano più soddisfatti.

Un'estensione - parziale e imprecisa - del campo di applicazione della LRD a determinate attività di consulenza (in tutti i casi in cui vi sia una società di sede o un trust) avrebbe messo **fondamentalmente in discussione il segreto professionale dell'avvocato** senza rafforzare la prevenzione del riciclaggio di denaro. La confusione e l'incertezza che sarebbero derivate dalla **sostituzione del concetto collaudato di intermediario finanziario** includendo i "*consulenti*" nella nuova legge doveva essere evitata, in quanto non è necessaria e avrebbe portato a un indebolimento del segreto professionale e del rapporto avvocato-cliente: le società di revisione avrebbero ad esempio dovuto controllare per la prima volta anche gli incarti degli avvocati. La società di revisione avrebbe dovuto ricevere tutte le informazioni necessarie per la revisione e avrebbe dovuto consegnare – e quindi divulgare - i documenti pertinenti (obbligo di divulgazione). Di conseguenza, la società di revisione sarebbe inevitabilmente venuta a conoscenza di informazioni riservate e soggette a segreto professionale. In seguito a un audit, le informazioni protette dall'articolo 321 CP sarebbero così entrate in possesso anche di un terzo non soggetto al segreto professionale che in tal modo sarebbe stato in definitiva obbligato a fornire informazioni e consegnare documenti, anche in assenza di un obbligo attivo di denuncia. Ciò non sarebbe cambiato se l'ispezione fosse stata effettuata da persone soggette al segreto professionale. Il segreto è violato anche se il titolare del segreto divulga le informazioni riservate a colleghi che non sono direttamente coinvolti nell'esecuzione del mandato conferito dal cliente. Grazie alla nuova disciplina prevista dal progetto di revisione, l'obbligo di esame nell'ambito dell'attività professionale degli avvocati avrebbe quindi eliminato il segreto professionale degli avvocati. Si tratta di una posizione di partenza completamente diversa rispetto alla situazione attuale, in cui gli avvocati sono già soggetti all'obbligo di revisione, ma solo se sono soggetti alla LRD in quanto intermediari finanziari, cosa che a sua volta avviene solo nel contesto di transazioni finanziarie svolte a titolo accessorio e quindi non nell'ambito protetto dal segreto professionale.

## F. Conclusione

1. L'attuale **meccanismo di prevenzione**, costituito dalla LRD, dal CP, dall'abolizione delle azioni al portatore, dall'introduzione dei reati fiscali qualificati come reati a monte del riciclaggio di denaro e dalle regole di trasparenza del CO, è **sufficiente**. È l'efficacia del sistema che è decisiva, non l'approccio metodologico, anche se non è esattamente uguale a quello dei nostri paesi vicini.
2. **Se il meccanismo di prevenzione si sviluppa in modo sproporzionato, la sua efficacia diminuisce di conseguenza**. In altre parole, troppa regolamentazione non equivale a efficacia.

3. Se ci fossero dei deficit rispetto agli standard internazionali e delle lacune nella legislazione interna che incidono sui rischi effettivi, non c'è dubbio che andrebbero colmati. La bozza di revisione andava tuttavia oltre questo obiettivo, voleva regolamentare più di quanto specificato dall'UE e dal GAFI/FATF e avrebbe rappresentato un allontanamento da un concetto collaudato e riconosciuto.
4. **È molto meglio garantire un'attuazione coerente e integrare le risorse necessarie.** Questa è la strada da seguire.

### **III. ...e in concreto: l'obbligo di segnalazione nell'ambito delle sanzioni relative al conflitto russo - ucraino**

#### **A. Obbligo di segnalazione alla luce del segreto professionale e del segreto dell'avvocato**

La Svizzera ha adottato le sanzioni dell'UE pronunciate a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. L'adesione è stata attuata con l'Ordinanza sulle misure in relazione alla situazione in Ucraina del 4 marzo 2022 (SR 946.231.176.72; di seguito anche "Ordinanza Ucraina"). L'Ordinanza Ucraina è stata emanata sulla base della Legge federale sull'applicazione delle sanzioni internazionali del 22 marzo 2002 (RS 946.231; di seguito "L'EmbG"). Ai sensi dell'art. 1 della LBU, la Confederazione può emettere misure coercitive per l'applicazione di sanzioni. In base all'articolo 2 della Legge federale, la competenza è del Consiglio federale, che emette le misure coercitive tramite ordinanza. Ed è ciò che è stato fatto con l'Ordinanza Ucraina. L'articolo 16, paragrafo 1, recita:

*"Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente soggette al blocco di cui all'art. 15 cpv. 1 devono notificarlo senza indugio alla SECO. "*

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'Ordinanza Ucraina, sono bloccati "i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati dalle persone fisiche, dalle imprese e dalle entità elencate nell'allegato 8". Secondo l'articolo 10 della Legge federale sull'applicazione delle sanzioni internazionali del 22 marzo 2002 (RS 946.231; di seguito "CSA"), chiunque violi l'obbligo di segnalazione è punito con la reclusione e una multa fino a CHF 100.000 in caso di dolo e con una multa fino a CHF 40.000 in caso di negligenza. Il reato è perseguito d'ufficio non appena le autorità investigative vengono a conoscenza di una violazione.

Era prevedibile che la politica, le autorità straniere, soprattutto statunitensi, e i media avrebbero esercitato pressioni per imporre anche agli avvocati un obbligo di denuncia illimitato. Ciò ha indotto la FSA a comunicare tempestivamente la propria posizione ai media. Inoltre, la FSA ha commissionato un parere legale al noto avvocato penalista Prof. Marcel Niggli per chiarire come gli avvocati dovrebbero comportarsi in relazione all'obbligo di denuncia dal profilo del segreto professionale ai sensi del diritto penale e del segreto previsto dalle norme professionali.

Quando decide come comportarsi in relazione all'obbligo di denuncia, l'avvocato ovviamente si assume le proprie responsabilità. In caso di segnalazione in violazione del segreto professionale ai sensi dell'art. 321 CP, l'avvocato corre il rischio di essere punito su denuncia del cliente. Allo stesso modo, e anche in assenza di una denuncia penale da parte del cliente, l'avvocato che effettua una segnalazione potrà essere severamente sanzionato in base alle norme professionali se così facendo avrà violato il segreto tra avvocato e cliente ai sensi dell'articolo 13 LLCA. È quindi legittimo chiedersi se l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 16 dell'Ordinanza Ucraina possa mettere chi effettua la segnalazione senza aver chiesto una liberatoria al cliente al riparo da sanzioni penali e professionali. E se così fosse, è inevitabile chiedersi se l'omessa denuncia sia essa stessa sanzionabile penalmente come violazione della LEmb e dell'Ordinanza Ucraina.

## B. Situazione giuridica nell'UE

Nell'UE si applica il Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014 (GU L 78 del 17.3.2014, 6 e segg.), adottato a seguito dell'annessione della Crimea da parte della Russia. L'articolo 8, simile all'articolo 16 dell'Ordinanza Ucraina, disciplina l'obbligo per le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi di comunicare senza indugio le informazioni di cui sono a conoscenza in vista dell'applicazione delle sanzioni, in particolare le informazioni sui beni congelati. D'altra parte, il capoverso 1 dell'articolo 8 riserva esplicitamente le disposizioni sull'obbligo di denuncia, sulla riservatezza e sul segreto professionale. Se ne deduce che nell'UE l'obbligo degli avvocati di riferire informazioni non prevale sul segreto professionale, vale a dire che la mancata comunicazione di informazioni protette dal segreto professionale a beneficio del cliente non costituisce una violazione del diritto sanzionatorio dell'UE.

## C. Discussione e soluzione in Svizzera

È tutt'altro che chiaro se la Svizzera volesse spingersi oltre, subordinando il segreto professionale all'obbligo di segnalazione. Non ci sono indicazioni in tal senso né nel testo dell'ordinanza né nei materiali legislativi. D'altra parte, non esiste nemmeno una riserva esplicita del segreto professionale, come invece previsto dal diritto sanzionatorio dell'UE.

In mancanza di una disposizione esplicita nell'Ordinanza Ucraina, la questione se gli avvocati possano invocare il segreto professionale in relazione all'obbligo di segnalazione è stata oggetto di discussioni controverse in Svizzera. La SECO aveva inizialmente rilasciato dichiarazioni contraddittorie al riguardo, ma poi, in seguito all'intervento della dottrina e dell'avvocatura, aveva ribadito la propria posizione in un'email dell'ambasciatore Erwin A. Bollinger, delegato del Consiglio federale per gli accordi commerciali, Segreteria di Stato dell'economia (SECO) alla FSA del 12.5.2022: *"Dopo chiarimenti interni che hanno coinvolto diversi organismi specializzati e pareri di esperti - compreso quello [parere del prof. Niggli] che ci avete inviato (FSA) - siamo giunti alla conclusione che, dal nostro punto di vista, gli avvocati non sono obbligati a segnalare i beni congelati nel contesto delle cosiddette attività "essenziali" dell'avvocatura. In particolare, nel caso di rappresentanza in tribunale, il segreto tra l'avvocato e il cliente prevale sull'obbligo di segnalazione previsto dalla legge sull'embargo. La situazione è diversa per le attività che non rientrano nel monopolio dell'avvocato, come la gestione patrimoniale o le attività fiduciarie. A nostro avviso, in questi ultimi casi, gli avvocati hanno l'obbligo di segnalazione."* Non è chiaro cosa la SECO intenda per "attività essenziale" dell'avvocato o fino a che punto vi sia inclusa l'attività di consulenza legale. In ogni caso, il riferimento generico alle attività degli avvocati escluse dal monopolio

è sbagliato, perché anche le attività di pura consulenza sono attività fondamentali dell'avvocatura (si veda sopra).

Il parere del prof. Nigglì è chiaro: *"Un avvocato non è tenuto a segnalare se non detiene o gestisce alcun bene patrimoniale colpito. Non deve neppure rifiutare un mandato nella misura in cui non implichi la detenzione o l'amministrazione di beni corrispondenti. Tuttavia, in virtù dei suoi doveri professionali, l'avvocato deve informare un cliente attuale o futuro dei requisiti previsti dall'Ordinanza Ucraina. "*

#### **D. Limitazione del segreto professionale ai sensi dell'art. 321 cpv. 3 CP?**

La nuova disposizione dell'art. 321 cpv. 3 CP, introdotta il 1° gennaio 2019, recita:

*"Rimangono salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sul diritto di avvisare un'autorità e di collaborare con la stessa, sull'obbligo di dare informazioni a un'autorità e sull'obbligo di testimoniare in giudizio."*

Sebbene la formulazione di questa riserva all'obbligo di denuncia sia ampia, l'interpretazione storica di questa recente regolamentazione porta a un risultato chiaramente diverso. L'emendamento era stato infatti proposto prevalentemente nell'interesse della protezione del minore (cfr. BBL 2015, 3431). Con questa ratio legis limitata, l'articolo 321 cpv. 3 CP non può pertanto servire come base per estendere la riserva a ulteriori diritti e obblighi di comunicazione. Al momento dell'introduzione del cpv. 3 dell'articolo 321 CP, esisteva già la legge sugli embarghi; pertanto, si sarebbe potuto e dovuto fare riferimento ad essa se si fosse voluto limitare il segreto professionale anche in relazione alle misure di embargo.

Il Prof. Nigglì afferma nella sua perizia: *"Per quanto riguarda le limitazioni di cui all'art. 321 cpv. 3 CP, va osservato che appare estremamente strano che una disposizione penale federale che riguarda un portatore di segreti e i suoi doveri e che tutela direttamente gli interessi della persona che detiene il segreto, che è anche l'unica legittimata a sporgere denuncia penale, debba essere limitata da norme cantonali relative ai diritti di denuncia e di collaborazione o agli obblighi di informazione, o che la sua portata possa essere determinata dal diritto cantonale. Se ciò è considerato ammissibile in uno Stato di diritto, deve comunque essere limitato al settore della protezione dei minori specificato nella legislazione e non può in nessun caso costituire un regolamento generale di competenza per tutti i segreti di tutti i detentori di segreti di cui all'articolo 321 CP. Nel rispetto dei principi che reggono uno stato di diritto, l'articolo 321, paragrafo 3, CP può in effetti riferirsi solo a obblighi che erano già giuridicamente definiti e circoscritti al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 321 cpv. 3 CP. "*

#### **E. Chi o cosa è una "persona sottoposta all'obbligo di segnalazione"?**

Dal punto di vista penale non è definito in modo sufficientemente chiaro neppure chi sia soggetto all'obbligo di fornire informazioni ai sensi dell'articolo 16 dell'Ordinanza Ucraina e quali informazioni debba fornire. Il Prof. Nigglì ha commentato anche questo aspetto nel proprio parere:

*"La disposizione in questione (art. 16 Ordinanza sull'Ucraina) definisce, da un lato, persone che "detengono o amministrano fondi" [...] e, dall'altro, "persone [...] che sono a conoscenza*

*di risorse economiche presumibilmente soggetto al blocco di cui all'articolo 15 capoverso 1".*

*Il frammento di testo "risorse economiche presumibilmente" sembra in ogni caso non sufficientemente definito ai fini dell'applicazione del diritto penale, perché semplicemente non sono noti o riconoscibili dei criteri utili per chiarire a cosa ci si vuole riferire. Inoltre, la formulazione "a conoscenza di risorse economiche" sembra evidentemente orientata al segreto professionale ai sensi dell'art. 321 CP ("segreti a loro confidati in virtù della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima"). Il privilegio avvocato-cliente ai sensi dell'art. 13 LLCA è più limitato e fa riferimento solo a ciò che è stato "confidato" all'avvocato dal cliente. Ciò indica che l'art. 16 Ordinanza sull'Ucraina si riferisce al segreto professionale ai sensi dell'art. 321 CP, ma non al (più ristretto) segreto professionale ai sensi dell'art. 13 LLCA, che, inoltre, non prevede "eccezioni" o limitazioni e riserve corrispondenti all'art. 321 cifra 3 CP, motivo per cui tali limitazioni non possono essere applicate.*

*Infine, va notato che anche la disposizione penale dell'art. 321 CP non appare sufficientemente definita se si considera chela cerchia di persone a cui la restrizione di cui alla cifra 3 fa riferimento dovrebbe essere da un lato maggiormente circoscritta dall'art. 16 Ordinanza sull'Ucraina, ma che d'altro canto tale disposizione rimanda all'art. 15 e che a sua volta riporta di persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato 8; documento che tuttavia riporta quanto segue: "L'allegato non è pubblicato nella RU o nella RS. Il testo può essere richiesto alla SECO, Divisione Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna o consultato sul sito [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera".*

*Ciò sembra contraddire in tutti i sensi il principio di precisione delle norme penali sancito dall'art. 1 CP (che, va ricordato, è di rango costituzionale). Pertanto, anche se si volesse considerare ammissibile in linea di principio una restrizione del segreto professionale di cui all'art. 321 CP tramite l'Ordinanza sull'Ucraina, la stessa potrebbe al massimo riferirsi all'art. 321 CP e unicamente a segreti confidati in futuro, ma la sua applicazione concreta fallirebbe inesorabilmente a causa dell'indeterminatezza dei requisiti. In ogni caso, il segreto professionale ai sensi dell'art. 13 LLCA non ne è toccato."*

## **F. Conclusione**

Con quanto precede si delinea un chiaro risultato. L'art. 16 Ordinanza sull'Ucraina non prevede una restrizione del segreto professionale dell'avvocato giuridicamente sostenibile e in tal senso sufficiente. In altre parole, questa disposizione non è atta a fornire una giustificazione sufficiente all'avvocato che in violazione del segreto professionale segnala averi patrimoniali di persone e società sanzionate di cui è venuto a conoscenza nell'ambito esclusivo dell'esercizio della sua attività professionale di avvocato. Questo deve valere senza restrizioni fintanto che l'avvocato non viene liberato dal cliente e con ciò autorizzato ad effettuare la segnalazione con il suo consenso. La consulenza per stabilire se si tratta di una linea d'azione sensata e funzionale agli interessi del cliente fa parte dei doveri principali che l'avvocato è chiamato ad osservare con la cura e la diligenza richieste dalle norme che regolano la professione.

### **G. Cosa succede se un avvocato viene contattato da una persona inserita nell'elenco dalla SECO dopo l'entrata in vigore dell'Ordinanza?**

Il Prof. Niggl risponde in termini chiari e inequivocabili nella sua perizia:

*"Ciò che non è stato confidato dal cliente, ma che l'avvocato apprende solo incidentalmente (da un'altra fonte) nel corso dell'attività, non è coperto dal privilegio avvocato-cliente ai sensi dell'art. 13 LLCA, ma lo è dal segreto professionale ai sensi dell'art. 321 CP". Solo in questi casi sono possibili o ipotizzabili restrizioni ai sensi dell'art. 321 cifra 3 CP, che restano invece escluse nell'ambito del segreto previsto dalle norme professionali. Una restrizione del segreto professionale dell'avvocato previsto dalla LLCA richiederebbe una base giuridica esplicita, che attualmente non esiste. Inoltre, vale anche in questo caso il principio per cui il segreto professionale tutela in primo luogo gli interessi del cliente (come evidenzia il suo diritto di presentare una denuncia penale in caso di violazione del segreto). Se, invece, l'avvocato viene a conoscenza dell'esistenza dei beni patrimoniali in questione tramite il suo cliente, queste informazioni gli sono confidate e sono soggette al segreto professionale ai sensi dell'art. 13 LLCA. In questo caso non sono previste o consentite restrizioni. "*

Le informazioni affidate all'avvocato da un cliente sanzionato dopo l'entrata in vigore dell'Ordinanza sull'Ucraina godono quindi della protezione assoluta del segreto professionale. Se l'avvocato viene a conoscenza di informazioni sui beni del cliente sanzionato in qualsiasi altro modo, in pratica ne dovrà discutere con il cliente prima di prendere in considerazione la possibilità di effettuare una notifica come sancito dalla stessa Ordinanza. A quel punto, però, le informazioni così verificate divengono confidenziali e una notifica senza liberatoria è fuori discussione. Secondo la FSA, in assenza di una simile verifica da parte del cliente dal profilo giuridico la situazione è tuttavia altrettanto chiara: il segreto professionale ai sensi del diritto penale si applica anche alle informazioni apprese incidentalmente e non esiste una base legale chiara che legittimi la preminenza dell'obbligo di notifica previsto dall'Ordinanza sull'Ucraina.

### **H. I provvedimenti di blocco non obbligano ad approfondire l'origine degli averi bloccati**

I beni bloccati ai sensi dell'Ordinanza sull'Ucraina non sono beni acquisiti parzialmente o totalmente in modo illecito dai soggetti interessati, ma sono per l'appunto solo bloccati o congelati. A ciò nulla cambia il fatto che in base alla legge sul riciclaggio di denaro possano essere necessari ulteriori chiarimenti in relazione a una singola transazione (in conformità alla LFINMA e relative ordinanze). Sicuramente non è corretto affermare che già solo il fatto che sia stato disposto un blocco dei fondi rende necessari ulteriori approfondimenti. L'art. 6 cpv. 2 lett. b LRD fa esplicito riferimento all'origine criminale dei valori patrimoniali o al loro utilizzo per finanziare il terrorismo. L'iscrizione di un nominativo in un elenco in relazione all'Ordinanza sull'Ucraina non può da sola essere un motivo atto a esigere ulteriori chiarimenti. Non sono la natura o l'origine dei beni in questione a costituire un ostacolo al loro utilizzo, ma solo il fatto che essi sono soggetti a blocco ai sensi dell'art. 15 Ordinanza sull'Ucraina. Per contro, l'art. 15 cpv. 5 della stessa prevede eccezioni in base alle quali la SECO può autorizzare l'uso dei beni soggetti a blocco, eventualità che non è contemplata nel caso di beni di origine criminale.

Il riferimento alla Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero del 18 dicembre 2015

(RS 196.1; LVP) non porta a un risultato diverso. Secondo l'art. 1, oggetto di questa legge sono i beni delle persone politicamente esposte " *se è presumibile che tali valori siano stati ottenuti mediante corruzione, amministrazione infedele o altri crimini* ". L'Ordinanza sull'Ucraina, invece, non contempla un simile collegamento. Esso si riferisce esclusivamente alla LEmb, che a sua volta indica, all'art. 1, che le misure coercitive sono disposte per applicare sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico. Ciò evidentemente non riguarda quindi l'origine dei beni in questione. L'Ordinanza sull'Ucraina, compresi le sanzioni e gli elenchi a essa riferiti, sono di natura puramente *politica*, non penale.

Il fatto che il nome di una persona sia presente in un tale elenco non può quindi da solo mai giustificare l'obbligo di svolgere ulteriori approfondimenti.

### **I. Gli onorari possono essere pagati attingendo ai fondi bloccati?**

Come precedentemente descritto, il blocco dei beni ai sensi dell'Ordinanza sull'Ucraina non implica che vi siano indizi di riciclaggio di denaro, né obbliga a chiedere ulteriori chiarimenti.

L' art. 5 cpv. 5 Ordinanza sull'Ucraina indica esplicitamente che sono sottratti al blocco gli averi destinati all'adempimento di contratti esistenti o a soddisfare crediti in applicazione di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale. Se ora si volesse vietare il finanziamento della consulenza e della rappresentanza legale in procedimenti aventi per oggetto le sanzioni adottate o il divieto di utilizzo dei fondi bloccati o impedire all'avvocato di prestare assistenza attingendo a un anticipo di onorari, ciò equivarrebbe a negare al cliente interessato l'accesso alla giustizia. Nella sua prassi giurisprudenziale più recente il Tribunale Federale pretende esplicitamente dall'avvocato che chieda congrui anticipi per i propri onorari e può negare lo svincolo dal segreto professionale necessario per far valere in giudizio il credito verso il cliente se tali acconti non sono stati richiesti. Che degli organi dello stato blocchino i fondi di un individuo e così facendo gli impediscano nel contempo di accedere ai mezzi necessari per adire le vie ricorsuali contro tale misura è contrario ad ogni logica oltre che totalmente incompatibile con i principi di uno stato di diritto.

Il Prof. Niggli conclude quindi nella sua perizia: "*Di conseguenza, alla domanda se l'onorario per il mandato di rappresentanza di un avvocato in un procedimento di ricorso avverso al blocco di questi beni possa essere finanziato con i medesimi beni bloccati si deve rispondere affermativamente.*

Berna, settembre 2022/FSA

#### Fonti:

- Varie fonti secondo i riferimenti diretti nel testo
- Consultazione interna sul tema della revisione della LRD e dell'iniziativa parlamentare Sommaruga
- Parere legale del Prof. Marcel Niggli del 13 maggio 2022, Università di Friburgo, Diritto delle sanzioni e degli embarghi, regolamento sull'Ucraina e segreto professionale

- Sergio Giacomini, in: Focus del Consiglio direttivo della SAV, Anwaltsrevue 1/2017 pag. 3 segg.
- Sergio Giacomini, in: Focus del Consiglio direttivo della SAV, Anwaltsrevue 3/2017 pag. 99 segg.
- Peter Burckhardt/Nina Lumengo Paka, Die Russland-Sanktionen der Schweiz, in: Recht der Internationalen Wirtschaft RJW 68 (1922), pag. 266 segg.